

Tar Lombardia, Brescia, Sezione II – Sentenza 28 agosto 2017, n. 1074

Il Tar di Brescia ha respinto il ricorso avanzato da una società concorrente al fine della riedizione della gara per contestata violazione della seguente norma: "*I commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. ...*" (art. 77 co. 4 D.Lgs 50/2016), ed ha chiarito i seguenti principi richiamando giurisprudenza già formata sul punto:

*"Nell'ambito dell'articolata **procedura di scelta del contraente con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ... possono distinguersi le sottofasi della verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese, che hanno fatto domanda di partecipazione alla gara, della comunicazione dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche delle imprese concorrenti e dell'apertura delle buste** contenenti le offerte economiche, della loro lettura e dell'attribuzione del relativo punteggio, che sono caratterizzate da un'attività **priva di qualsiasi discrezionalità e ben possono essere svolte, sempre pubblicamente, anche dal seggio di gara in composizione monocratica (ivi compreso lo stesso responsabile unico del procedimento), dalla sottofase di valutazione delle offerte tecniche che deve essere svolta necessariamente da una commissione giudicatrice, e che si compendia nell'apprezzamento, massima espressione della discrezionalità tecnica, degli elementi tecnici delle singole offerte e nell'attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei pesi e punteggi appositamente indicati (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 5.11.2014, n. 5446)**"*(Consiglio di Stato, sez. III, 8 settembre 2015, n. 4190; medesime considerazioni sono espresse, da ultimo, da Consiglio di Stato, sez. II, 3 febbraio 2017, n. 475; analoghi principi sulla diversità tra commissione giudicatrice e seggio di gara sono espressi da Consiglio di Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3361; TAR Piemonte, sez. I, 20 gennaio 2016, n. 75). **Pertanto, non sussiste la violazione dell'art. 77, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, non sussistendo la denunciata incompatibilità...**". (Nel caso di specie il responsabile del procedimento aveva compiuto attività rientranti nelle fasi prive di discrezionalità).

(a cura dell'avv. Simonetta Cipriani)